RICCI AVVOCATI ASSOCIATI

La proroga del termine di approvazione del bilancio 2020 per le SpA (e per le Srl)

L'art. 2364 c.c. al comma 2 stabilisce come regola generale che *"l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione*".
Dunque, nelle SpA è possibile in linea di principio e per espressa previsione codicistica che lo statuto preveda un termine maggiore di centoventi giorni per l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio (purché, comunque, non superiore a centottanta giorni) nei soli casi eccezionali previsti dalla norma sopra citata.
Analoga disciplina trova applicazione per le Srl ai sensi dell'art. 2478-bis c.c. che rinvia espressamente anche all'art. 2364, comma II, c.c.
Ebbene, l'art. 3, comma 6, del DL n. 183/2020 (c.d. "Decreto Milleproroghe, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 21/2021) ha prorogato per i bilanci 2020 di SpA e di Srl quanto previsto dall'art. 106 del DL n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020). In particolare, l'art. 106, comma 1, DL n. 18/2020, come modificato dall'art. 3, comma 6, del DL n. 183/2020, dispone che, in deroga al dettato codicistico e/o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria *"è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio"*. Tale disposizione si applica alle assemblee che si terranno "*entro il 31 luglio 2021*" (cfr. art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, come modificato dall'art. 3, comma 6, del DL n. 183/2020).
In mancanza di un'espressa e cogente indicazione legislativa sul punto deve ritenersi (anche solo per ragioni di buon senso) che la possibilità per le SpA o per le Srl di convocare l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio 2020 nel maggior termine di centottanta giorni (purché l'assemblea venga tenuta entro il 31 luglio 2021) sia una facoltà e non certo un obbligo e che la normativa emergenziale abbia inteso semplicemente che tale facoltà possa essere esercitata anche in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 2364, comma II, c.c. sopra richiamato (vale a dire senza necessità dell'espressa previsione statutaria che consenta la convocazione annuale dell'assemblea ordinaria nel maggior termine dalla chiusura dell'esercizio comunque non superiore a centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora sussistano comprovate esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e delle quali gli amministratori devono rendere conto nella Relazione sulla gestione).
A tal fine sarà quindi sufficiente che il CdA chiamato ad approvare il progetto di bilancio e a convocare quindi l'assemblea dei soci per la relativa approvazione menzioni nella propria delibera la situazione emergenziale rinviando all'art. 106 D.L. n. 18/2020 (come modificato dall'art. 3, comma 6, DL 183/2020), con espresso richiamo nella Relazione sulla gestione o in Nota integrativa.
Del resto, proprio a fronte dell'intervento legislativo *ad hoc* in materia, certamente non si potrà imputare nessuna negligenza agli amministratori che convochino l'assemblea di approvazione del bilancio oltre il termine codicistico di centoventi giorni: la particolare delicatezza e complessità dell'attuale congiuntura ben può giustificare, anche al di là dell'espresso intervento del legislatore in materia, l'esigenza di un maggior spazio temporale a favore degli amministratori per la predisposizione e per il completamento del bilancio di esercizio, magari potendo godere di una visibilità prospettica di più lungo periodo e auspicabilmente migliorativa.

Merita peraltro precisare, da un punto di vista prettamente operativo, come non solo la convocazione dell'assemblea dei soci oltre il termine codicistico dei centoventi giorni possa avvenire anche senza una preventiva delibera di rinvio da parte degli amministratori (che dunque e come detto – pur rimanendo assolutamente possibile e per certi versi persino consigliabile per ragioni di massima cautela – non appare necessaria con riferimento al bilancio 2020) ma, altresì, come resti anche in questo caso pienamente operante la previsione contenuta nell'art. 106, comma 2, del DL 18/2020 che permette lo svolgimento "a distanza" delle assemblee sociali anche in assenza di un'espressa previsione in tal senso nello statuto.

Riferimenti

News legislativa Assonime del 18.3.2020
http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News16032020.aspx

Documento di ricerca FNC del 18.3.2020
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1434

Consiglio notarile di Milano – Massime Commissione Società, n° 187
https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/187/

Legge 26 febbraio 2021 n° 21
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg